



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

DELIBERAZIONE N. 27/CA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONSIDERATO che per effetto dell'art. 28, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato istituito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

CONSIDERATO che per effetto dell'art. 28, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a decorrere dalla data di insediamento del Commissario e dei Sub Commissari l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), l'Istituto Nazionale per la Fauna selvatica (INFS) e l'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) sono soppressi;

PRESO ATTO del decreto n. 123 del 21/05/2010 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto denominato Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'art. 28, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 03/08/2010;

VISTO il DM 246 del 07/09/2013 del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con il quale viene nominato il Consiglio di Amministrazione;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 08 aprile 2014 n. 1006, con il quale il Prof. Bernardo De Bernardinis è stato nominato Presidente dell'ISPRA;

VISTA la Deliberazione n. 08/CA del 30/04/2014 con la quale il Dr. Stefano Laporta è stato nominato Direttore Generale;

CONSIDERATO che per il raggiungimento dei propri fini istituzionali nonché per realizzare le necessarie sinergie con il mondo della ricerca risulta indispensabile per l'ISPRA potersi avvalere anche di personale delle università o di altri enti Pubblici e privati, nazionali ed internazionali, associato alle proprie attività mediante istanza individuale di associatura;

RITENUTO pertanto necessario approvare l'allegato Regolamento recante la disciplina dell'associatura ad ISPRA;



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

DELIBERA

per tutto quanto esposto in premessa che si ritiene integralmente richiamato:

- di approvare l'allegato Regolamento recante la disciplina dell'associatura ad ISPRA.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante

Roma, 29 aprile 2015

Il Presidente
Prof. Bernardo De Bernardinis

Il Segretario
del Consiglio di Amministrazione
Roberta Vigni



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'ASSOCIATURA AD ISPRA

Art. 1 (Conferimento)

1. Il conferimento dell'associatura è disposto dal Direttore Generale, sentito il Consiglio scientifico, su domanda dell'interessato corredata di curriculum attestante la propria attività di ricerca nell'ambito delle aree scientifiche e dei settori tecnologici di interesse dell'Istituto, e di indicazione delle tematiche di ricerca per le quali richiede l'associatura; con analogo provvedimento è disposta la revoca motivata dell'atto.

2. La domanda è valutata d'intesa con il Direttore di Dipartimento o di Centro Nazionale di afferenza, con riferimento all'apporto potenziale del futuro associato al più efficace svolgimento delle attività di ricerca e tecnologiche svolte dall'Istituto.

Art. 2 (Soggetti)

1. Possono essere associati:

- a) i professori e ricercatori universitari di ruolo;
- b) i ricercatori o tecnologi che operino in altre strutture scientifiche pubbliche e private anche internazionali;
- c) i professori a contratto presso strutture universitarie statali e non statali legalmente riconosciute;
- d) i tecnici laureati che svolgono attività di ricerca nei Dipartimenti universitari;
- e) i titolari di borse post-doc o di assegno di ricerca presso Enti ed Istituti di ricerca o presso strutture universitarie statali e non statali legalmente riconosciute;
- f) i dottorandi e titolari di borse per Scuole di Specializzazione che operino presso strutture universitarie statali e non statali legalmente riconosciute;
- g) ricercatori e tecnologi ex dipendenti di Enti pubblici di ricerca in quiescenza, nonché professori e ricercatori universitari in quiescenza. Con provvedimento motivato a carattere straordinario il Direttore Generale può accogliere le domande di associatura di ex dipendenti di Enti pubblici di ricerca con competenze tecniche altamente qualificate qualora il curriculum documenti lo svolgimento di attività di ricerca;
- h) personalità riconosciute di alto profilo scientifico o professionale, anche su proposta del Presidente.

Art. 3
(Partecipazione alle attività scientifiche)

1. L'impegno di tempo dell'associato sarà da questo concordato con il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore di Dipartimento o del Centro Nazionale di afferenza, in relazione alla attività da svolgere.
2. L'associato redige annualmente una breve relazione sull'attività svolta diretta al Direttore di Dipartimento o del Centro Nazionale di afferenza

Art. 4
(Trattamento)

1. Al personale associato non spetta in quanto tale alcun compenso; qualora in missione per finalità concernenti lo svolgimento delle attività cui partecipa, gli verranno rimborsate le spese di missione documentate a carico del/dei progetto/i nel/nei quale/i è impegnato nei termini e nei limiti previsti dalla normativa interna all'Istituto in tale ambito.

Art. 5
(Durata)

1. La durata dell'associatura è correlata ai progetti specifici del Dipartimento o del Centro Nazionale di afferenza stabiliti nel provvedimento di associatura.

Art. 6
(Accesso a servizi e strumenti)

1. L'associato accede con modalità definite dal Direttore Generale ai servizi tecnico-scientifici, agli strumenti e alle apparecchiature dell'Istituto nell'ambito e per le attività di ricerca o tecnologiche alle quali l'associato collabora.
2. Spetta all'Associato l'uso dei servizi logistici con le modalità definite dal Direttore Generale in relazione alle attività da svolgere.

Art. 7
(Copertura assicurativa)

1. La copertura assicurativa è data dalla vigente assicurazione di tipo generale per responsabilità civile verso terzi, estesa ai prestatori di lavoro e cioè a tutti quelli che hanno con l'Ente un rapporto di attività.
2. I Direttori di Istituto avranno cura di verificare la presenza di altre assicurazioni - di tipo concorrente - di cui beneficiano gli associati da parte delle rispettive strutture di appartenenza.